



Notaio
Guido Lo Iacono

Repertorio n. 19355

Raccolta n.11572

VERBALE DI ASSEMBLEA

della DAFNE - Associazione a tutela della donna e del minore - O.N.L.U.S."
con sede in San Salvo (CH)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno. Il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore diciassette e quarantacinque.

(26 novembre 2021)

In Vasto e nel mio studio in Via Tre Segni, n.29.

Avanti a me, dott. Guido LO IACONO, Notaio nella sede di Vasto, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto,

è presente la Signora:

= **BARONE Margherita** nata a Vasto (CH) il 15 febbraio 1955 e residente a Lanciano (CH) in Per Fossacesia, n.29, psicologa, la quale interviene al presente atto quale Presidente del Comitato Direttivo dell'Associazione "**DAFNE - Associazione a tutela della donna e del minore - O.N.L.U.S.**" con sede in San Salvo (CH), Via VI Vico Umberto I, n.2, numero di Codice Fiscale: 92033430692, ente privo di personalità giuridica iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Abruzzo prot.n. 8648 del 4 giugno 2012.

La Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa conferma dei dati anagrafici sopra riportati, mi comunica che mediante regolare avviso portato a conoscenza delle associate a termini dello Statuto sociale, è stata convocata, in questi luogo e giorno, per le ore 17 (diciassette), in unica convocazione, l'Assemblea delle Accosiate della Associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui appresso e mi richiede quindi di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento dei lavori.

Assume la presidenza dell'assemblea la medesima Signora BARONE Margherita, Presidente, la quale constata:

1. che sono presenti, di persona e/o per delega, N.11 (undici) su N.12 associate che risultano iscritti nel Libro degli associati ed aventi diritto al voto;
- che sono presenti per il Comitato Direttivo, sè medesima, Presidente e la Consigliera Signora Zulli Felicia Severina; mentre ha giustificato la propria assenza l'altra consigliera Signora D'Uva Marisa;
- che le suddette presenze risultano dal "Foglio Presenze" che, previa sottoscrizione della Comparente e mia, si allega al presente atto sotto la lettera 'A'.

La Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea legalmente costituita e valida a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adeguamento e modifiche statutarie dell'Associazione secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, anche al fine di richiedere l'iscrizione al RUNTS.

Tutti gli intervenuti, in proprio e/o nel nome dei rispettivi rappresentati, si dichiarano sufficientemente informati sull'unico argomento all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla relativa trattazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente ricorda ai presenti che, come noto, le Onlus devono procedere all'adeguamento dei propri statuti al disposto del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, in vista della futura e connessa abrogazione della Legge sulle Onlus.

COPIA

Registrato
in Vasto
il 06/12/2021
al n° 4248
serie 1T

La stessa prosegue illustrando che le modifiche suggerite diverranno efficaci

allorquando decorrerà il termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS, e precisamente a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art.101, comma 10, CTS; tale ultimo termine infatti segnerà l'abrogazione del D. Lgs. N.460/1997 che disciplina le Onlus. Pertanto, volendo l'associazione evitare di perdere le agevolazioni tributarie connesse alla qualifica di Onlus, la stessa dovrà fare domanda di iscrizione al RUNTS nell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 marzo del precitato periodo di imposta; in tal modo, infatti, nelle more della cessazione della disciplina del D.Lgs. n.460/1997 (che regola la ONLUS), l'Associazione continuerà ad usufruire delle agevolazioni previste, per procedere successivamente alla richiesta di iscrizione al RUNTS.

La Presidente illustra quindi il nuovo Statuto, evidenziandone le principali differenze rispetto al testo attuale, riconducibili essenzialmente alle nuove norme introdotte dal Codice del Terzo Settore, che riguardano essenzialmente:

- la denominazione sociale che deve contenere la dizione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS";
- la modifica dell'oggetto sociale allo scopo di sottolineare l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di prevedere interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, N.328 e successive modifiche;
- la previsione della categoria dei soci volontari;
- l'indicazione delle competenze inderogabili dell'assemblea;
- l'indicazione degli elementi che costituiscono il patrimonio;
- la riformulazione del divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate e della previsione per cui in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore di cui all'art.45 D.Lgs. 117/2017;
- l'introduzione dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 117/2017;
- l'introduzione della obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo.

La Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo statuto composto di N.18 (diciotto) articoli e che si allega al presente verbale sotto la lettera 'B' per farne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria; preso atto delle dichiarazioni della Presidente e quindi riconosciuta la validità delle sue proposte, dopo approfondito esame, con l'unanimità dei consensi degli associati presenti e rappresentati, espresso oralmente,

DELIBERA

1) di adottare per intero il nuovo Statuto sociale composto di 18 (diciotto) articoli completamente riformulato nel testo già allegato a quest'atto sub 'B', subordinandone l'efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art.101, comma 10, CTS.

Al decorrere del medesimo termine, cessa l'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS contenute nel vigente statuto, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

2) Di riconoscere al Presidente e legale rappresentante dell'associazione la facoltà di presentare la domanda di iscrizione al RUNTS (quando sarà operativo), indican-

do la sezione di competenza ai sensi dell'art.47 del Codice del Terzo Settore;

3) di attribuire al Presidente la facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità, ai fini dell'iscrizione della stessa nel ridetto Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;

4) di attribuire al Presidente la facoltà, alla data in cui diverrà efficace lo statuto allegato sub "B", di procedere ad un atto ricognitivo della raggiunta efficacia delle modifiche statutarie, al fine di dare atto del nuovo statuto il cui contenuto non riporterà le vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e trenta.

Si chiedono le agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di ONLUS e segnatamente l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 17 D.Lgs. 460 del 4.12.1997.

La comparente dichiara: (i) di non essere soggetto politicamente esposta, né familiare di persona politicamente esposta; (ii) che non ci sono titolari effettivi diversi da quelli che emergono dall'atto.

Normativa sulla privacy (Artt. 13 e 23 comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e art.13 Regol. UE n.679/2016 GDPR). La Comparente consente il trattamento sia dei propri dati personali che di quelli relativi alla società rappresentata ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

DISPENSA LETTURA ALLEGATO

La Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia su due fogli di cui occupa cinque facciate e quanto della presente e da me letto alla Comparente che dichiara di approvarlo.

F.to: Margherita Barone- Guido Lo Iacono Notaio.

Allegato 'B' al N.11572 di raccolta - atti del Notaio Guido Lo Iacono

STATUTO

--

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata "DAFNE – Associazione a tutela della donna e del minore – O.N.L.U.S."

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo; ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art.101, comma 10, CTS, e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione avrà la seguente denominazione "DAFNE – Associazione a tutela della donna e del minore – ETS" oppure "DAFNE – Associazione a tutela della donna e del minore Ente del Terzo Settore".

L'Associazione utilizza l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente lo scopo della solidarietà civile, sociale e culturale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, N.328 e successive modifiche;
- sostenere e tutelare i diritti sia della donna in tutte le fasi della vita, sia del minore, e in special modo di coloro che sono vittime di violenza o di discriminazioni e/o vivono in situazioni di disagio sociale;
- far emergere e combattere ogni forma di violenza intra ed extrafamiliare – fisica, psicologica, economica, sessuale compresi stalking, mobbing, etc – contro le donne ed i minori, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona;
- organizzare e gestire - in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e – centri antiviolenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, ed ogni opportuno supporto (psicologico, legale, medico, etc) per l'accompagnamento nel percorso di affrancamento, creando reti e partecipando con altre associazioni e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, giudiziari, etc) a reti con cui stabilire procedure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi;
- promuovere ogni attività volta ad approfondire le tematiche della violenza di genere, degli abusi sui minori, delle disuguaglianze e delle discriminazioni;
- promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi delle donne, ed in particolare le azioni rivolte a migliorare la qualità della vita delle donne e dei loro figli/e;
- promuovere ed attuare azioni, progetti e programmi per favorire l'assistenza, la protezione e l'integrazione sociale delle straniere immigrate e della loro prole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del DPR 394/99 e successive modifiche;
- costituirsi parte civile e/o intervenire nei procedimenti che vedano coinvolti le donne e/o i minori vittime di violenza, maltrattamenti, sfruttamento ed abusi sessuali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni mediante seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, organizzazione e gestione di progetti di informazione e formazione e di qualunque altro progetto o eventi finalizzati all'evoluzione culturale e legislativa in materia;
- istituire spazi pubblici di confronto e di riflessione promuovendo e realizzando strutture in cui si approfondiscano le tematiche della soggettività e delle esperienze femminili e di genere; curare, altresì, la trasmissione delle conoscenze e tradizioni femminili attraverso la predisposizione di percorsi didattici, unità didattiche tematiche, seminari, corsi di formazioni e simili;
- promuovere relazioni e scambi tra donne di diversi paesi per una reciproca conoscenza e per azioni comuni che diano voce alle esperienze ed ai progetti di cambiamento di cui sono portatrici, partecipando e fornendo sostegno a reti di donne in ogni campo di attività;
- promuovere e sostenere azioni di pace in situazioni di guerra e conflitti in collaborazione con singole donne e associazioni diverse;
- promuovere, anche attraverso partenariati e reti europee e transnazionali, un'attività formativa finalizzata all'acquisizione di nuove professionalità per le donne e di adeguate conoscenze sulle possibilità occupazionali sul territorio; nei casi in cui si renda opportuno, detta formazione potrà rivolgersi a uomini e donne;

- promuovere e sostenere interventi a favore dell'inserimento della donna, e in particolare modo di quelle donne che per qualsiasi ordine di motivo (sociale, sessuale, razziale, di religione, di età e simili) sono da considerare svantaggiate nel mondo del lavoro;
- sostenere le donne, nonché le famiglie in difficoltà soprattutto in casi di separazione e divorzio al fine di: ridurre il disagio minorile, ristabilire una nuova comunicazione tra i coniugi e i divorziati e tutelare il più debole, attraverso l'attivazione di servizi di mediazione familiare;
- promuovere e sostenere le attività svolte nelle case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori o in stato di gravidanza;
- organizzare e fornire corsi e consulenze di carattere psicologico e sanitario per la donna in adolescenza, maternità e menopausa e nella tarda età;
- sostenere le donne e altresì le famiglie italiane ed immigrate con minori a rischio di emarginazione e disagio, attraverso l'istituzione di servizi di sostegno alla genitorialità nonché di mediazione culturale anche in collaborazione con enti o istituzioni pubblici o privati;
- promuovere, produrre e fornire consulenze per studi e ricerche di carattere interdisciplinare sul ruolo della donna, ed in particolare sulle problematiche di ordine relazionale, psicologico, pedagogico e socio-economico che le donne e le famiglie oggi si trovano ad affrontare in un mondo che cambia velocemente i modelli di riferimento, anche in collaborazione con le Università e con Centri di Studio sociale;
- promuovere azioni e servizi a sostegno di quelle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori in situazioni di disagio al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione;
- organizzare e promuovere eventi che favoriscano la conoscenza e l'aiuto reciproco tra donne e famiglie senza distinzioni di etnia, religione cultura e stato sociale, e lo scambio generazionale dalla terza età all'infanzia;
- organizzare e promuovere la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento in Italia e/o all'estero per gli associati che svolgono attività finalizzate e/o attinenti alla realizzazione degli scopi dell'associazione.

ART 3 - CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO STATUTARIO.

Per il conseguimento dello scopo statutario l'associazione può:

- compiere, sia in Italia che all'estero, tutti gli interventi di studio, di progettazione, di promozione, di gestione ed esecuzione, nonché tutte le operazioni economiche di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché volte a realizzare esclusivamente gli scopi e le attività associative di cui all'art.2 del presente statuto, comprese le accessorie e connesse. Può inoltre operare in convenzione con soggetti pubblici e privati, partecipare a bandi e avvisi, avvalendosi di tutti i contributi, i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalla normativa vigente – locale, regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale - per le attività ed i compiti di cui al presente statuto;
- avvalersi dell'attività delle socie, di volontarie, di dipendenti e di lavoratrici autonome o società specializzate nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure dirette a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 – SEDE E DURATA

L'associazione ha sede legale in San Salvo (CH) in via VI Vico Umberto I, n.2.

La sua durata è illimitata. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare lo scioglimento anticipato osservando le disposizioni di legge.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio è formato:

1. dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
2. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
4. da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
6. da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione pertanto dispone:

1. delle quote sociali ordinarie e straordinarie;
2. delle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
3. dai contributi di enti pubblici e/o privati;
4. delle eventuali donazioni e/o disposizioni testamentarie;
5. dei proventi delle iniziative sociali e delle attività economiche marginali;
6. dei ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

ART. 6 – SOCI

Possono essere associate dell'associazione tutte le donne ed inoltre persone giuridiche, associazioni o enti che ne condividono gli scopi.

L'organo competente a deliberare sulle domande degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo, in qualità di Organo Amministrativo dell'Associazione. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nel quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il diniego può non essere motivato. In caso di diniego, non operano le previsioni di ricorso e pronunciamento dell'Assemblea o di altro Organo eletto dalla medesima, di cui al comma 3 dell'Art.23 del D.lgs.117 del 2017. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, al rispetto dello statuto e del regolamento emanato.

Si distinguono due categorie di soci:

Soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci ordinari: tutti coloro, persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

La distinzione tra soci fondatori e soci ordinari non comporta alcuna distinzione in ordine ai diritti e doveri dei soci; tra gli associati vige, inoltre una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo gratuito. L'associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ossia la partecipazione per quote di anno.

ART. 7 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti dagli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Hanno, inoltre, diritto di accesso ai libri sociali, documenti, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. E' facoltà del socio richiedere copia o estratti dei libri o altra documentazione sociale dietro corresponsione di diritti deliberati dall'Organo Amministrativo a titolo di rimborso dei correlati costi sostenuti dall'Associazione. Nell'assemblea dell'associazione hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

ART. 8 – DOVERI DEI SOCI

Gli associati svolgeranno la propria attività nell'associazione senza fini di lucro in ragione delle proprie esigenze, professionalità e disponibilità dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri associati ed all'esterno dell'associazione nelle attività in favore dei terzi deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART. 9 – RECESSO E/O ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato, purchè sia fatto almeno tre mesi prima della detta chiusura.

Il socio può essere escluso dall'associazione se svolge attività in contrasto con quella della associazione o con i suoi scopi, qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo, o per altri gravi motivi e/o danni materiali all'associazione stessa.

L'esclusione è adottata dal Comitato Direttivo con delibera motivata.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato a mezzo lettera raccomandata a.r. con le motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione e dovrà essere ratificato dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Il socio escluso, può a sua volta, entro trenta giorni da tale comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

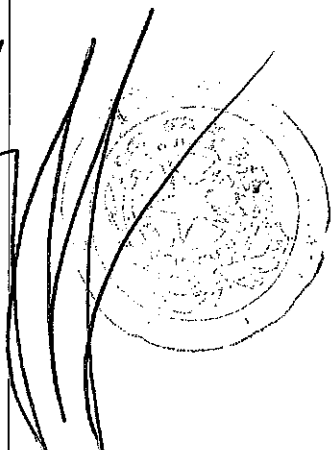
I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9 BIS -ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'atti-



vità prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'

Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Comitato Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente comma non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Direttivo;
- L'Organo di Controllo.

L'Assemblea può deliberare in favore dei componenti dell'Organo Amministrativo e di quello di Controllo, qualora quest'ultimo venga nominato, il rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività comunque connesse alla carica rivestita.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Esse è costituita da tutti i soci sia fondatori che ordinari.

L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente. Per la validità della sua costituzione e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti presenti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte l'anno.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- all'approvazione del bilancio;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- ad ogni altro argomento che l'Organo Amministrativo intenda sottoporle;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione;
- a qualunque altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua espressa competenza.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata, o telefax, o e-mail, a ciascun associato almeno sette giorni prima di quello fissato per

l'adunanza. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. Gli associati che siano enti del Terzo settore possono avere più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti secondo il seguente rapporto: 1 voto per gli ETS con numero di associati o aderenti minore o uguale al numero di associati dell'Associazione; 2 voti per gli ETS con numeri di associati pari almeno al doppio degli associati dell'Associazione, e così via fino ad un massimo di 5 voti. Si applica l'Art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione per corrispondenza o in via elettronica. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 12 – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo Amministrativo denominato Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, con le modalità previste dall'Art.11 del presente statuto. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e/o un Segretario.

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

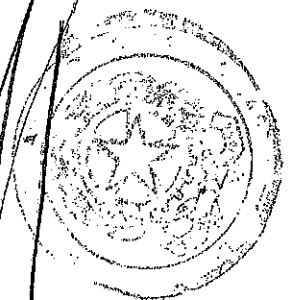
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, quest'ultimo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il comitato provvede, inoltre alla redazione del regolamento interno dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D.lgs 4.12.1997, n.460 e all'art.8 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.



Il Comitato Direttivo è convocato almeno sette giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, raccomandata o telefax o e-mail.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Comitato Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

ART. 13 -L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario o semplicemente opportuno, ovvero obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni previste nell'articolo 30 comma 2 del D.Lgs 117/2017 ovvero dal comma 4 del medesimo articolo e/o negli altri casi previsti dalla normativa vigente. Esso è composto da uno o da tre membri, anche non associati, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 -REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

E' facoltà dell'Assemblea attribuire i compiti di cui al presente articolo all'Organo di Controllo secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del D.Lgs 117/2017.

ART. 15-BILANCIO

L'Esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura, ovvero nei casi previsti dalla legge entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura, il Comitato Direttivo redigerà e sottoporrà all'Assemblea il Bilancio relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Bilancio d'Esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori

ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) ovvero all'importo di volta in volta previsto dalla normativa vigente, il Bilancio d'Esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita dalla normativa vigente.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Al riguardo si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A ricorrere del raggiungimento delle soglie di legge il comitato direttivo redigerà e sottoporrà all'Assemblea l'approvazione del Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida e gli schemi adottati in aderenza alla normativa vigente, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 – ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Peraltro, qualora lo scioglimento avvenga in data successiva al termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS, e precisamente a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art.101, comma 10, CTS, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 17 – NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alla norme del codice civile e alle leggi in materia attualmente vigenti con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017.

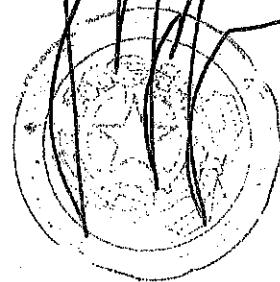
ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni statutarie incompatibili con la normativa propria della Onlus saranno applicabili solo a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, CTS, e precisamente a partire dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art.101, comma 10, CTS.

F.to: Margherita Barone - Guido Lo Iacono Notaio.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIATA IN CARTA LIBERA, PER GLI USI PREVISTI DALL'ART.5 - TAB. ALL. 'B' del D.P.R. 26.10.1972 n.642.

VASTO, ventisei gennaio duemilaventidue.



ELENCO

SOCI E COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI
partecipanti all'Assemblea Straordinaria della

"DAFNE - Associazione a tutela della donna e del minore - O.N.I.U.S."
con sede in San Salvo (CH)
del giorno 26.11.2021

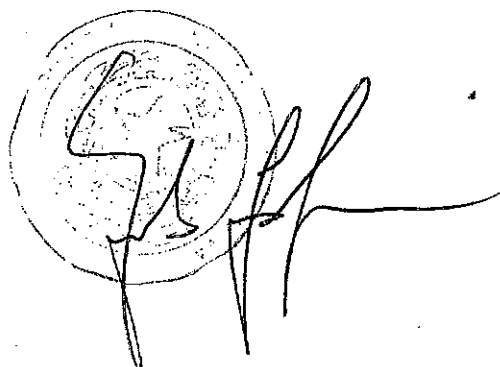
SOCI

Marta Benti
Alessandra Benti anche per delega Maria Benedetti e Rosalinda Ricci
Maria Lucio anche per delega Caterina Lucio e Franca
Anita Benti anche per delega Maria D'Uva
Cell Severino Idi
Giuseppe Spadaro e Margherita Benti

PER L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Margherita Benti
Cell Severino Idi

Margherita Benti

A circular stamp with a textured border is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'G. Benti'.

COTIA COMPTONE
ALL'ORIGINALE

